Copia

COMUNE DI FEISOGLIO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 29/10/2026

Adunanza Ordinaria, di Prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: **Adozione definitiva parziale 2026 al vigente PRG**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **ottobre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1	Biestro Piercarlo - Sindaco	Giust.
2	Ulivi Bruno Giuseppe - Vice Sindaco	Presente
3	Anfossi Elisa - Consigliere	Presente
4	Gallo Samuele - Consigliere	Presente
5	Moreno Gabriele - Consigliere	Collegato da remoto
6	Vero Mirella - Consigliere	Presente
7	Fracchia Maria Assunta - Consigliere	Presente
8	Lana Caterina - Consigliere	Collegato da remoto
9	Gallo Simone - Consigliere	Giust.
10	Rebuffo Ezio Maria - Consigliere	Presente
11	Raiteri Luca - Consigliere	Giust.
	Totale presenti	8
	Totale assenti	3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Matteo Cravero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Giuseppe Ulivi, nella sua qualità di Vicesindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **6** dell’ordine del giorno.

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Vicesindaco informa i Consiglieri comunali presenti che nell'esame e nelle votazioni circa la variante parziale allo strumento urbanistico vigente possono sussistere delle situazioni di conflitto di interessi e invita chiunque ritenga di essere parte interessata, ovvero legata da vincoli di parentela ed affinità fino al quarto grado con parti interessate, a dichiararlo prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del 2 comma, art. 78, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Si da atto che nessuno risulta interessato a termini di legge.

PREMESSO

- ⇧ Che il Comune di Feisoglio è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione G.R. n. 37-3660 del 28-01-1991, di Variante Specifica n. 1 approvata con deliberazione G.R. n. 104-35276 del 30-05-1994, di Variante Strutturale n. 2 approvata con deliberazione G.R. n. 16-26404 del 30-12-1998 e di Variante Generale n. 3 approvata con deliberazione G.R. n. 14-13482 del 27-09-2004. Successivamente il Comune di Feisoglio ha approvato la variante parziale n. 1 approvata con delibera C.C. n. 3 del 17-02-2004; la variante parziale n. 2 approvata con delibera C.C. n. 17 del 22-09-2005; il Comune ha ulteriormente approvato le varianti parziali nn. 3 e 4.;

- ⇧ Che a seguito di intervenuti fabbisogni derivanti da apposite richieste conseguenti a sviluppi economici di attività presenti sul territorio ed a correzione di errori riscontrati sulle cartografie del P.R.G., ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

- ⇧ Che è stato a tal fine conferito incarico all'Arch. Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio;

- ⇧ Che la variante prevede le seguenti modifiche: individuazione di un lotto libero edificabile nel capoluogo identificato con la sigla R.C.2.1; individuazione di un'area residenziale di completamento in luogo di area per insediamenti produttivi identificata con la sigla R.C.2.2; aggiornamento cartografico riguardante una porzione di strada comunale con localizzazione di annucleamento rurale ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. art. 25 comma 2° lett. d) per cui è stata introdotta apposita normativa; il tutto come meglio argomentato e precisato nella relazione illustrativa, è da ritenersi parziale ai sensi dell'art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. in quanto le modifiche

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

introdotte:

a) non modificano l’impianto strutturale del PRG vigente, e le modificazioni introdotte in sede di approvazione ;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla suddetta legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;

g) non incidono sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

⇧ Che nella variante, non vengono modificati i parametri di cui all’art.17 comma 5, lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga, come precedentemente evidenziato nella descrizione relativa agli oggetti di variante interessati da tali verifiche e come dettagliato e argomentato nella relazione illustrativa.

⇧ Che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS e che l'Organo Tecnico, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto che la stessa non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. 29/02/2016 n. 25-2977, con prescrizioni contenute nella Relazione in data 05/10/2026;

⇧ Che alla “Variante Parziale n. 2026” sono state presentate, osservazioni e proposte da parte degli Enti cui è stato inviato il

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Documento tecnico di assoggettabilità alla VAS (ASL, ARPA e Provincia di Cuneo) alla Provincia di Cuneo è stato inviato sia il documento predetto sia l'insieme dei documenti per il parere di competenza; il contributo dell'Asl è contenuto nella comunicazione con protocollo 54091; il contributo della Provincia di Cuneo con determina dirigenziale n. 1381 del 18 agosto 2026; il contributo ARPA con comunicazione in data 07 agosto 2026.

⇧ Che non sono pervenute altre osservazioni e proposte oltre a quelle segnalate al precedente punto;

⇧ Che alle osservazioni e proposte presentate si è risposto, controdeducendo, nella "Relazione sulle osservazioni" che fa parte integrante della presente deliberazione; tutte le osservazioni degli enti sono state formalizzate e recepite sul "Parere dell'Organo tecnico comunale per la VAS", pertanto si dà atto che controdeducendo a quanto riportato nel suddetto Parere dell'Organo tecnico, si controdeduce automaticamente alle osservazioni degli Enti cui è stato inviato il Documento tecnico di assoggettabilità alla VAS (ASL, ARPA e Provincia di Cuneo)

Udita la relazione del Vicesindaco

Visti:
- il P.R.G. vigente;
- il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato;
- la L.R. 56/77 e s. m. ed i. ed in particolare i commi 5 e 7 dell'art. 17;

Preso atto delle osservazioni e proposte formulate dall'Asl con comunicazione protocollo 54091; dalla Provincia di Cuneo con determina dirigenziale n. 1381 del 18 agosto 2026; con il contributo ARPA comunicazione in data 07 agosto 2026, recepite integralmente e riportate sul "Parere dell'Organo tecnico comunale per la VAS";

Visto che entro il 30° giorno di pubblicazione 30/08/2026 della deliberazione consiliare n.10 di adozione della variante in argomento non è pervenuta alcuna ulteriore osservazione oltre a quelle citate al punto precedente;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere all'approvazione della variante parziale al Piano Regolatore Generale Comunale in oggetto;

Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – procedimentale, tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L da parte del

Segretario comunale e del Responsabile del Servizio;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

- Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di controdedurre alle osservazioni e proposte dell'ASL, ARPA e della Provincia di Cuneo, recepite integralmente e riportate sul "Parere dell'Organo tecnico comunale per la VAS":

Gli effetti della variante, letti secondo i criteri dell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, sono di entità limitata, localizzati e gestibili con prescrizioni. Si condivide tuttavia il rilievo di ARPA: il documento di verifica afferma l'assenza di interferenze senza argomentarla. Le valutazioni seguenti integrano quindi l'istruttoria.

- **Controdeduzione:**
- Si condivide quanto espresso che gli effetti della variante sono di limitata entità ma si rigetta il rilievo che il Documento Tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS non argomenti l'assenza di interferenze; tutta la relazione è improntata alla dimostrazione delle possibili ed esistenti perturbazioni per l'ambiente; di tale ragione si argomenta, ulteriormente, nei successivi passaggi.

- **Caratteristiche della variante.**
- La variante non costituisce quadro di riferimento per progetti soggetti a VIA. Non modifica la capacità insediativa teorica e opera su aree interne o contigue al concentrico. Ha rilevanza esclusivamente comunale.

- **Controdeduzione:**
- Si condivide quanto espresso

- **Suolo.** La modifica 1 comporta l'impermeabilizzazione di un lotto di 410 mq. La modifica 3 consente nuovi edifici agricoli in ampliamento. La modifica 2 interessa un fabbricato esistente e non consuma suolo. Le aree sono in classe IV di capacità d'uso, quindi di valore agronomico non elevato. L'impatto, pur modesto, è irreversibile e va compensato come indicato da ARPA e ASL.

La riduzione degli indici dell'area A.R. riduce il carico volumetrico ma non la superficie trasformabile, quindi non vale da sola come compensazione.

- **Controdeduzione:**
- Si condivide quanto espresso rispetto alla constatazione che l'impatto e modesto si rileva che, sicuramente, il lotto pari mq. 410 (di dimensioni estremamente limitate) non sarà del tutto impermeabilizzato, probabilmente lo sarà una superficie poco superiore ad 1/3, comunque si prevede a compensazione la rinaturalizzazione di un'area che verrà indicata e localizzata più avanti nella relazione. Gli oneri saranno posti a carico dei proponenti gli interventi, come richiesto.

- **Rumore.** R.C.2.2 introduce una destinazione residenziale a contatto con l'area artigianale P.E. 8, che resta in parte. La classe III è compatibile, ma il rischio di accostamenti critici segnalato da ARPA e Provincia richiede una verifica acustica specifica.

- **Controdeduzione:**
- Non si condividono le osservazioni proposte, in quanto la classe III è compatibile con le destinazioni sia del lotto R.C.2.2 sia con quella dell'area P.E.8 i limiti di decibel di emissione ed immissione sono fissati dalla normativa preordinata e tale disciplina dovrà essere rispettata. Saranno a carico degli uffici preposti le eventuali verifiche.

- **Assetto idrogeologico.** Tutte le aree sono soggette a vincolo idrogeologico (L.R. 45/1989). L'area della modifica 3 è in classe IIIa: i nuovi edifici agricoli sono ammissibili solo in assenza di alternative e con verifica geologica puntuale, secondo i criteri della D.G.R. n. 8-905 del 24/03/2025.

- **Controdeduzione:**
- Il P.R.G. di Feisoglio è adeguato al P.A.I. e pertanto dispone di tutte le norme per fare fronte alla casistica di cui alla modifica n. 3. Le disposizioni sono fissate dalle N.T.A. e dalla normativa preordinata.

- **Paesaggio.** La modifica 3 ricade nei "Sistemi paesaggistici rurali di significativa caratterizzazione dei coltivi (vigneti)" (art. 32 N.d.A. del Ppr). Le modifiche 1 e 2 sono nel tessuto edificato e non alterano la percezione del concentrico, data la limitata altezza prevista per R.C.2.1 (1 piano, 3,50 m).

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- **Controdeduzione:**
- Si condivide quanto espresso che le modifiche 1 e 2 sono poste all'interno del tessuto edificato e non alterano la percezione del concentrico, data, anche, la limitata altezza prevista per R.C.2.1 (1 piano, 3,50 m). Altresì la modifica 3 non incide sui sistemi paesaggistici rurali. Si rileva comunque, che la probabile non conoscenza dei luoghi cui ci si riferisce, da parte di chi ha redatto le documentazioni a supporto della relazione dell'Organo tecnico, individua una "significativa caratterizzazione dei coltivi **(vigneti)" che, allo stato attuale, non sono presenti in alcun modo nel territorio comunale di Feisoglio.**

- **Acque, energia, rifiuti.** I nuovi carichi (circa 240 mc residenziali, cambio d'uso di 2.200 mc) sono marginali per le reti esistenti, ma vanno verificati in fase attuativa. Valgono le condizioni dell'Ufficio Acque provinciale.

- **Controdeduzione:**
- Si condivide l'osservazione che i nuovi carichi (circa 240 mc residenziali, cambio d'uso di 2.200 mc) sono marginali per le reti esistenti, si fa rilevare che il fabbricato di cui si modifica la destinazione d'uso per mc. 2.200 è già attualmente a carattere residenziale, ma fino ad ora pertinenza dell'attività produttiva, pertanto questa volumetria di fatto non incide sulle urbanizzazioni ed in particolare sulle reti esistenti. La nuova volumetria apporterebbe un carico urbanistico teorico, che comunque non viene modificato, come dimostrato nella relazione illustrativa, di due unità, quindi assolutamente irrilevante sul dimensionamento delle reti infrastrutturali; si lascia comunque la scelta dell'eventuale verifica all'Amministrazione Comunale.

- **Effetti cumulativi e aree sensibili.** Non sono presenti aree protette, siti Rete Natura 2000 o beni paesaggistici vincolati nelle aree di variante, secondo la documentazione presentata. Non emergono effetti transfrontalieri o rischi per la salute umana.

- **Controdeduzione:**
- Si conferma quanto sopra riferito e già documentato nella variante adottata.

- Punto 5) del "Parere dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS"

- **5. Conclusioni**

- Esaminati il documento tecnico di verifica, gli elaborati della variante e i contributi di ASL CN2, ARPA Piemonte e Provincia di Cuneo, l'Organo Tecnico comunale ritiene che la Variante Parziale 2026 non produca effetti significativi sull'ambiente ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- Esprime pertanto parere favorevole all'esclusione della variante dalla fase di valutazione della VAS, a condizione che il progetto definitivo recepisca le prescrizioni del punto 6. Il recepimento va dato per iscritto nella deliberazione di approvazione, che deve indicare per ciascuna prescrizione come è stata
- attuata.
- Punto 6) del “Parere dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS”

- **6. Prescrizioni**
- 1.Integrare il documento tecnico di verifica con le argomentazioni del punto 4, in particolare su suolo, rumore e assetto idrogeologico, superando le affermazioni di assenza di interferenze non motivate.
- 2. Recepire le osservazioni della Provincia di Cuneo con effetti ambientali: destinazione corretta del lotto R.C.2.1 e relativa tabella di zona; verifica dei vincoli di pertinenzialità dell'area R.C.2.2 con l'area artigianale; fascia di rispetto stradale della modifica 3 conforme all'art. 26 del D.P.R. 495/92.

- **Controdeduzione punti 1. e 2.:**
- Come già sopra riportato, la presente relazione costituisce a tutti gli effetti integrazione al Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS, ritenendo, pertanto, con gli inserimenti proposti, giustificate e ben argomentate le affermazioni di assenza di interferenze.
  L’impostazione del vigente Piano Regolatore dall’epoca della sua prima approvazione, prevede l’inserimento di tutti i lotti liberi in area R.C. distinguendo, mediante retinatura dedicata le aree ove possibile una nuova edificazione, con interpretazioni assolutamente univoche sulla potenzialità costruttiva si ogni singolo appezzamento di terreno. L’area R.C.2.2 risulta ora completamente avulsa dall’area artigianale da cui viene divisa, pertanto non vi è più alcun vincolo di pertinenzialità.
  Per quanto riguarda la variante n. 3 è stata inserita, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. comma 2° lettera d) un annucleamento rurale per cui sono stati indicati nel rispetto della lett. d) citata i limiti e le relative prescrizioni.

- ***Suolo e compensazione (modifiche 1 e 3)***

- *3. Individuare interventi di compensazione ecologica per la superficie impermeabilizzata, prioritariamente di deimpermeabilizzazione o rinaturalizzazione di aree urbanizzate o degradate di superficie comparabile, secondo la D.D. regionale n. 701/2022. In alternativa motivata, prevedere interventi di riqualificazione a verde con specie autoctone. Gli interventi vanno indicati negli elaborati e il loro onere posto a carico dei soggetti attuatori.*

- **Controdeduzione punto 3.:**
- Sebbene la superficie del lotto pari mq. 410 è estremamente limitata e sicuramente non sarà del tutto impermeabilizzata, probabilmente lo sarà per un'area di poco superiore ad 1/3, si prevede, comunque, a compensazione la rinaturalizzazione di un'area. Gli oneri saranno posti a carico dei proponenti gli interventi, come richiesto, tale prescrizione dovrà essere indicata, a cura del Responsabile del Servizio Tecnico nel titolo abilitativo della costruzione da edificare.

-

- **Area di proprietà comunale da rinaturalizzare a carico dei proponenti gli interventi (punto 3 prescrizioni)**

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line



- ***Rumore (modifica 2)***
- *4. Per R.C.2.2 presentare, in sede di titolo abilitativo per il cambio d'uso, una valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 8, c. 3, L. 447/1995 e dell'art. 11 L.R. 52/2000, con eventuali misure di mitigazione a carico dell'intervento. Verificare in sede di approvazione la compatibilità della variante con la classificazione acustica comunale.*

- **Controdeduzione punto 4.:**
- Saranno a carico degli uffici preposti, in sede di rilascio di titolo abilitativo, le verifiche delle norme citate, in quanto preordinate. Le classificazioni acustiche delle aree di variante sono del tutto compatibili con le previsioni proposte nella variante in oggetto.

- ***Assetto idrogeologico e paesaggio (modifica 3)***
- *5. Subordinare i nuovi edifici agricoli in classe IIIa a una relazione geologica e geotecnica che ne dimostri la fattibilità e l'assenza di alternative localizzative, nel rispetto della D.G.R. n. 8-905/2025 e della L.R. 45/1989 per il vincolo idrogeologico.*

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- *6. Progettare gli edifici agricoli con tipologie, materiali e colori coerenti con l'art. 22 delle N.T.A. e con l'art. 32 delle N.d.A. del Ppr, preservando la continuità dei vigneti e la leggibilità dei crinali; prevedere schermature vegetali con specie autoctone.*

- **Controdeduzione punti 5. e 6.:**
- Il presente punto indica delle norme preordinate che dovranno e saranno fatte rispettare dagli uffici competenti, salvo il diniego dei relativi titoli abilitativi.
- Si ribadisce che **non esiste area coltivata a vigneto** in tutto il territorio comunale di Feisoglio.

- ***Acque***
- *7. Prevedere, per i nuovi interventi, sistemi di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche per irrigazione e usi non potabili, reti fognarie separate e verifica della capacità di acquedotto e depurazione, nel rispetto del Piano di Tutela delle Acque 2021.*
- *8. Recepire nel provvedimento conclusivo e nelle norme di piano le condizioni dell'Ufficio Acque provinciale:*
- *non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile e con i diritti delle concessioni esistenti;*
- *divieto di captazioni che mettano in comunicazione falda freatica e falde profonde (art. 2, c. 6, L.R. 22/1996);*
- *obbligo di concessione di derivazione per nuovi prelievi (D.P.G.R. 10/R/2003), salvo lo stoccaggio in cisterna delle acque piovane;*
- *precisazione che le varianti di destinazione d'uso non attribuiscono dotazione idrica e che l'acqua concessa non può essere usata per un uso diverso senza variazione della concessione;*
- *compatibilità con il Piano di Gestione del distretto del Po, il PAI e il PGRA, e con il D.Lgs. 387/2003.*

- **Controdeduzione punti 7. e 8.:**
- Tutte le condizioni citate sono norme preordinate e quindi dovranno e saranno fatte rispettare dagli uffici competenti, salvo il diniego dei relativi titoli abilitativi.

- ***Energia, materiali e cantiere***
- *9. Garantire per i nuovi edifici e per il cambio d'uso la quota di fonti rinnovabili del D.Lgs. 199/2021, perseguendone il superamento, con priorità al fotovoltaico in copertura e all'elettrificazione di riscaldamento e acqua calda sanitaria.*
- *10. Gestire le terre e rocce da scavo secondo il D.P.R. 120/2017*

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

o, se rifiuti, secondo la Parte IV del D.Lgs. 152/2006; contenere polveri, rumore e traffico di cantiere secondo la normativa vigente.

- *11. Realizzare l'illuminazione esterna con apparecchi a basso inquinamento luminoso, conformi alla L.R. 3/2018*

- **Controdeduzione punti 9. e 10. e 11.:**
- Tutte le condizioni citate sono norme preordinate e quindi dovranno e saranno fatte rispettare dagli uffici competenti, salvo il diniego dei relativi titoli abilitativi.

- ***Sicurezza e accessi***
- *12. Realizzare l'accesso al lotto R.C.2.1 da via P. Ferrero e non dalla S.P. 31, come prescritto dal Settore Viabilità provinciale, garantendo la sicurezza dei percorsi pedonali.*

- **Controdeduzione punto 12.:**
  Nella tabella di zona del lotto R.C.2.1 si recepisce l'indicazione proposta dal Settore Viabilità della Provincia, considerandola pertinente e condivisibile.

- Di approvare, ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 7 della LR 56/77 e s.m.i., il progetto di variante parziale N. 2026 al Piano Regolatore Generale (P.R.G.), redatta dall'Architetto Carlo Maria Lanzillotta con studio in Caraglio, in premessa descritto, costituito dai seguenti elaborati :

1. Relazione illustrativa;
2. Relazione sulle osservazioni;
3. Norme Tecniche di Attuazione articoli modificati n. 22 e 38; Tabelle di zona nn. 10, 21, 22, 23;
4. Tavola modificata "Planimetria di Progetto Assetto del Capoluogo" n. 16 in scala 1:2000;

- Di dare atto che gli elaborati della variante non comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni, in quanto le aree interessate sono dotate completamente di urbanizzazioni come descritto sulle relazioni ed in quanto gli oggetti di variante non contengono previsioni insediative rientranti nei casi di cui all'art. 17 comma 6 secondo periodo della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni
- Di dichiarare che per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovra comunali

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Di dare mandato al responsabile del procedimento per i successivi adempimenti

Successivamente, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto:

Il VICESINDACO	**Il SEGRETARIO COMUNALE**
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
Bruno Giuseppe Ulivi	Dott. Matteo Cravero

Documento prodotto con sistema automatizzato del COMUNE DI FEISOGLIO. Responsabile Procedimento: VERO ALICE (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line